AREZZO MULTISERVIZI SRL 01938950514

CIG B5F7CF712D

L'anno 2025 , il giorno 10 del mese di Marzo si stipula il presente contratto mediante scambio di originali a mezzo PEC

TRA

AREZZO MULTISERVIZI srl, parte contraente di seguito denominata anche soltanto "Arezzo Multiservizi" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Arezzo, Via Bruno Buozzi nr. 1 codice fiscale/partita iva 01938950514 in persona dell'Amministratore Unico dott. Guglielmo Borri, nato in Arezzo il 23.01.1963, domiciliato per la carica presso la sede di Arezzo Multiservizi, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di Arezzo Multiservizi;

Ε

Degl'Innocenti Ing. Alessandro, nato a Firenze il , C.F. e e p.iva 01620710481, il quale indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.deglinnocenti@ingpec.eu ove elegge domicilio ai fini della ricezione e invio di tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, parte contraente di seguito denominata anche soltanto "Professionista";

La Stazione Appaltante e il Professionista congiuntamente sono anche definiti "le parti".

Premesso che

- con determina a contrarre n. 66 del 04/12/2024 l'Amministratore Unico ha approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dall'Arch. Zurli Andrea per l'ampliamento interno del cimitero di Staggiano, primo lotto;
- con Determina n. 69 del 10/12/2024 sono stati affidati all' Arch. Giommoni Mirko i servizi di direzione lavori;
- conseguentemente a quanto sopra con determina a contrarre n. 16 del 10/03/2025 è stato individuato l'Ing. Degl'Innocenti Alessandro quale professionista cui affidare i servizi professionali di collaudo statico dei manufatti oggeto del primo lotto ampliamento interno cimitero di Staggiano;
- il corrispettivo per le prestazioni di cui sopra è pattuito in €. 2.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali e fiscali se dovuti, ritenuto congruo in relazione a quanto calcolato con il D.M. 17/06/2016;
- il Professionista si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio, ha attestato il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti, ha prodotto altresì copia della polizza assicurativa professionale;
- i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;

- non vi sono impedimenti alla stipula.

ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1. Arezzo Multiservi conferisce ed affida all'Ing. Degl'Innocenti Alessandro il contratto in epigrafe, avente ad oggetto le prestazioni professionali consistenti nel collaudo statico, ai sensi del D.M. 17/01/2018 e norme correlate, dei lavori di ampliamento previsti all'interno del cimitero di Staggiano per la costruzione di n. 112 loculi e 56 ossari secondo le disposizioni dettate in materia.
- 1.2. Per il corretto svolgimento del lavoro il Professionista incaricato potrà avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità. Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario definitivo identificato dal presente disciplinare.
- 1.3. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione committente.

Art. 2 - PATTI E CONDIZIONI

- 2.1. L'appalto viene affidato ed accettato, e dovrà essere eseguito, alle condizioni di legge e regolamentari (in particolare quelle di cui al d. lgs. 36/2023 ed alle norme collegate) nonché, quanto a oggetto, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto, essendo vincolanti per l'esecutore il preventivo presentato e i relativi allegati, tutti documenti che il Professionista dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere del Professionista portare i predetti documenti a conoscenza del personale a qualunque titolo impiegato per l'esecuzione.
- 2.2. Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.

Art. 3 - IMPORTO E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

3.1. L'importo complessivo del corrispettivo per l'esecuzione del contratto ammonta ad Euro 2.000,00 oltre Cap ed oneri fiscali, da corrispondersi secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al successivo art. 17. Non potrà essere incrementato in ragione di pretese economiche dell'esecutore connesse con eventuali maggiori oneri o costi sostenuti in corso di esecuzione.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

4.1. Il contratto produce i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti. Le prestazioni dovranno essere eseguite in conformità al cronoprogramma dei lavori.

Art. 5 - NORMATIVA APPLICABILE

- 5.1. A integrazione delle condizioni espresse nel presente Contratto, l'Appalto è soggetto all'esatta osservanza della normativa di settore.
- 5.2. Il Professionista è inoltre obbligato alla osservanza:
- a. di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- b. di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, europee.
- 5.3. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate.

Art. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

- 6.1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte del Professionista la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio del Professionista circa la convenienza di assumere l'esecuzione anche in relazione al prezzo da lui offerto. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto del Professionista a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.
- 6.2. Il Professionista non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Art. 7 - CONTRATTO

7.1. La stipula del contratto avviene tramite scambio via PEC del documento firmato digitalmente.

Art. 8 - INTERPRETAZIONE E DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

8.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al C.C. Ogni eventuale discordanza anche interna al contratto e non segnalata dall'aggiudicatario prima della presentazione della propria offerta ai fini della possibile rettifica, sarà interpretata a favore della Stazione Appaltante.

Art. 9 - VICENDE SOGGETTIVE DEL PROFESSIONISTA

9.1. In riferimento alle vicende soggettive del Professionista si applicano le norme di legge vigenti e in particolare le previsioni di cui al d. lgs. 36/2023.

Art. 10 - DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA

10.1. Il Professionista è obbligato a mantenere il proprio domicilio ai fini dell'appalto nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, intendendosi altrimenti comunque valida ai fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel presente contratto. In ogni caso il Professionista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa

all'appalto. Sarà cura e responsabilità del Professionista medesimo comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, che in caso contrario a tutela della Stazione Appaltante si avranno come non avvenute.

Art. 11 - VARIANTI

11.1. Nessuna variazione o addizione rispetto alle prestazioni oggetto del contratto può essere introdotta dal Professionista se non è disposta per iscritto dalla stazione appaltante nei limiti di legge.

Art. 12 - PROROGA

12.1. Vale quanto previsto al precedente art. 4.

Art. 13 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

13.1. Il Professionista è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sono a suo carico tutti i relativi oneri.

Art. 14 - SUBAPPALTI COTTIMI E SUBCONTRATTI

14.1. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge; si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 119 del Codice.

Art. 15 - RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- 15.1. Il Professionista è responsabile dell'esecuzione verso la stazione appaltante per l'esatto adempimento al contratto.
- Art. 16 PAGAMENTI DIRETTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 136/2010 16.1.I pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente a favore del Professionista sulla base della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. lgs. 50/2016. Nessun pagamento sarà corrisposto se risulterà non più persistente il possesso dei requisiti di legge in capo al Professionista, ivi compresi quelli di regolarità contributiva retributiva e fiscale.
- 16.2. Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente il Professionista indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 il Professionista è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Il Professionista provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Arezzo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 - MODALITA' DI PAGAMENTO. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- 17.1. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico su conto corrente dedicato, da effettuare entro 30 giorni data fattura f/m, da presentare al momento del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
- 17.2. La stazione appaltante nei termini di legge verificherà la regolare esecuzione del contratto e autorizzerà, tramite mail o Pec, il Professionista ad emettere la relativa fattura, che sarà saldata nei termini di legge decorrenti dal suo ricevimento.
- 17.3. E' vietata la cessione di credito e/o del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto o comunque non opponibile alla stazione appaltante.

Art. 18 - RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.

- 18.1. Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.
- 18.2. Il Professionista con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da Arezzo Multiservizi ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale e quindi SI OBBLIGA a non porre in essere e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da Arezzo Multiservizi e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PTPCT) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni. Inoltre PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA:
- che l'Organismo di Vigilanza di Arezzo Multiservizi possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda/ditta competente per l'attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con Arezzo Multiservizi, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola Arezzo Multiservizi avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

Art. 19 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

- 19.1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 211, 212, 213 e 214 del D. Lgs 36/2023.
- 19.3. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal presente Contratto è deferita al Foro di Arezzo.

Art. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

- 20.1. Arezzo Multiservizi srl, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi.
- 20.2. L'esecutore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti Arezzo Multiservizi srl la sua organizzazione aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto hanno carattere riservato e confidenziale. Di conseguenza, l'esecutore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le misure di sicurezza idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati. Tale responsabilità permane sull'esecutore anche nel caso di presenza di subappaltatori.

Art. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

21.1 Il presente contratto è stipulato nelle forme del commercio, con scambio tramite PEC di lettere commerciali e non è sottoposto all'imposta di bollo.

Le parti.

Arezzo Multiservizi srl Amministratore Unico Dott. Guglielmo Borri

Il Professionista Ing. Alessandro Degl'Innocenti